



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:

Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Presa d'atto

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di luglio alle ore venti e minuti trentotto nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	
1. BONINO Guido - Presidente	Sì	
2. BANCHE COLIN Franco - Consigliere	Sì	
3. BERTA Franco - Consigliere	Sì	
4. CAVALLO Giorgio - Consigliere	Sì	
5. MICHELOTTI Susanna - Consigliere	Sì	
6. MUSSO Franco - Consigliere	Sì	
7. VIGNA Massimo - Consigliere	Sì	
8. VINARDI Daniel - Consigliere	Sì (da remoto)	
9. BELLINO ROCI Loris - Consigliere	Sì (da remoto)	
10. RE FIORENTIN Giacomo - Consigliere	Giust.	
11. PAPPADIA Alberto - Consigliere	Sì	
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta CASTELLUCCIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BONINO Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Presa d'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco presa la parola espone quanto segue:

PREMESSO che in data 29.04.2026 è pervenuta la richiesta da parte della Coldiretti di cui all'oggetto, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 1327;

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione Europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti	nr.	10
Consiglieri votanti	nr.	10
Consiglieri favorevoli	nr.	10
Consiglieri contrari	nr.	0
Consiglieri astenuti	nr.	0

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- 1) Di prendere atto della richiesta pervenuta dall'Associazione Coldiretti e, per tali ragioni, di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.

- 2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato Digitalmente

F.to : BONINO Guido

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente

F.to : Dott.ssa Roberta CASTELLUCCIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Roberta
CASTELLUCCIO